

(N. 1472-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 1958

modificato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3514)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MARZO 1958

Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale
fra mutilati ed invalidi del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, numero 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 2.

L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidità degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 4.

L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;

b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

preposti, nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;

e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto all'assistenza.

Sono altresì di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento.

Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione.

L'attività di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti è svolta gratuitamente.

Art. 5.

L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1) versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di un'aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;

2) versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati;

3) eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1) e 2) in eccedenza a

Art. 5.

Identico.

quelli fissati nei punti 1) e 2) predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà;

4) contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue;

5) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

6) rendita del proprio patrimonio.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1) e 2) è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Associazione ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1) e 2) del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

I versamenti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma saranno effettuati trimestralmente.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio dei sindaci;
- il Consiglio provinciale.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Il presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, oltrechè dal Presidente che lo presiede, è composto:

da due Vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale;

da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

da cinque consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed esercita

Art. 7.

Identico.

Identico.

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

da otto consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Identico.

le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.

Art. 9.

I Consigli provinciali sono composti da nove membri compreso il presidente:

cinque membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal Provveditore agli Studi;

un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal Capo Ufficio;

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

il Direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Il presidente del Consiglio provinciale, scelto tra i cinque membri eletti dall'Assemblea provinciale, viene eletto dai nove membri che compongono il Consiglio provinciale.

Per la validità della votazione dei 5 membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti 5 membri deve essere riservato almeno un posto all'eventuale rappresentante della minoranza.

I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina i Consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le elezioni dei membri elettivi sono state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Art. 9.

I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente:

sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

identico;

identico;

identico;

identico.

Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto, dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi.

Per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 7, deve accertare, in sede amministrativa, che le elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali sono state svolte col rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Fino a che la costituzione del Consiglio nazionale non sarà avvenuta, l'Associazione sarà amministrata in via straordinaria dal Presidente, che assumerà anche i poteri del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Art. 12.

Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

Art. 13.

Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.

I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.

Art. 14.

Il presidente dell'Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 15.

Con le stesse forme richieste per la nomina del Presidente, in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri elettivi, o per irregolarità di funzionamento dello stesso, ovvero in caso di gravi

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

irregolarità amministrative, può essere nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'Associazione, con i poteri del Presidente, del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Analoghi poteri sono attribuiti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dei Consigli provinciali.

Art. 16.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

Art. 17.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è parificata alle amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

La equiparazione alle amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, nè si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 18.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Comitato centrale dell'Associazione e da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Associazione medesima.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, le norme di attuazione della presente legge.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.